
Guida alla cessione del quinto dello stipendio e della pensione



PRESTITALIA

Cosa c'è in questa guida

Premessa

Definizioni

Cos'è la cessione del quinto

Chi può richiederla

Chi può concederla

Garanzie richieste

Prima di decidere

Costo del finanziamento

Documenti richiesti

Istruttoria e perfezionamento

Durante il rapporto contrattuale

Estinzione anticipata

Rinnovo

Recesso

Reclami, ricorsi e conciliazione

La Guida spiega in maniera semplice cos'è il prodotto di cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, aiutando a comprenderne il funzionamento ed i relativi costi. Si consiglia una lettura attenta della presente Guida prima di scegliere e di concludere un contratto di cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento.

DEFINIZIONI

Nella presente Guida i termini di seguito riportati hanno il seguente significato:

- **Consumatore:** il soggetto (dipendente statale, dipendente pubblico, dipendente di aziende private e municipalizzate, pensionato pubblico e privato) che può richiedere un finanziamento di cessione del quinto e/o delegazione di pagamento;
- **Datore di lavoro:** il datore di lavoro del Consumatore;
- **Finanziatore:** il soggetto (banca o società finanziaria iscritta in appositi albi/elenchi tenuti da Banca d'Italia) che può concedere il finanziamento;
- **Intermediario del credito:** agente in attività finanziaria o mediatore creditizio (diverso dal Finanziatore) iscritto in appositi elenchi tenuti dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori Creditizi) che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, conclude contratti di credito per conto del Finanziatore;
- **Rata:** è la somma che il Consumatore versa alla banca o alla società finanziaria, di regola, mensilmente per la restituzione del prestito.

COS'È LA CESSIONE DEL QUINTO

La **cessione del quinto dello stipendio o della pensione** è una particolare forma di finanziamento a tasso fisso con rimborso a rate costanti trattenute ogni mese dalla busta paga (o dalla pensione) da parte del datore di lavoro (o dell'ente previdenziale nel caso della pensione) e corrisposte all'Istituto che ha erogato il prestito.

La cessione del quinto, viene qualificata come operazione di "credito al consumo" non finalizzata ovvero quei finanziamenti mediante i quali il consumatore può ottenere un'erogazione di credito e disporre per bisogni personali e della propria famiglia.

L'espressione cessione del quinto deriva dal fatto che l'importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio (o pensione) netto mensile, con possibilità di rimborso fino a 120 mesi.

In talune situazioni (solo nel caso di lavoratori dipendenti), allo scopo di aumentare la somma erogata, è tuttavia possibile arrivare ad una rata massima pari a 2/5 dello stipendio; per far ciò è necessario sottoscrivere oltre al contratto di cessione del quinto, anche un contratto di **delegazione di pagamento**.

La delegazione di pagamento è un ulteriore finanziamento, anche affiancato alla cessione del quinto, con addebito di una seconda rata pari a massimo 1/5 dello stipendio il cui rimborso avviene in modalità analoghe alla cessione del quinto: il dipendente delega il datore di lavoro a trattenere una quota della retribuzione disponendone l'invio in favore del Finanziatore.

A differenza della cessione del quinto, la delegazione di pagamento è soggetta a discrezionalità da parte del datore di lavoro ed in alcune circostanze per ottenere un prestito con delegazione di pagamento si rende necessaria la sottoscrizione di una convenzione tra il Finanziatore e il datore di lavoro.

Di seguito con il termine generico "cessione del quinto" si intendono operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione e di delegazione di pagamento.

CHI PUÒ RICHIEDERLA

La cessione del quinto può essere richiesta da:

- **Lavoratori dipendenti statali e pubblici**
- **Lavoratori dipendenti di aziende private e municipalizzate**
- **Pensionati**

Grazie all'evoluzione normativa, volta a snellire le procedure e ad allargare il perimetro dei soggetti finanziabili, sono stati introdotti sul mercato finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio dedicati a dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato (precari e atipici). In questo caso la durata del prestito non può superare quella del contratto di lavoro.

Questa forma di prestito non è accessibile per commercianti e lavoratori autonomi di qualsivoglia tipologia. È accessibile per i liberi professionisti convenzionati.

CHI PUÒ CONCEDERLA

La cessione del quinto può essere offerta da banche e società finanziarie (Finanziatore), direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi (Intermediari del credito).

Il Consumatore, prima di sottoscrivere un contratto di cessione del quinto deve assicurarsi che sulla documentazione contrattuale siano chiaramente individuabili il soggetto Finanziatore (banca o società finanziaria iscritta in appositi albi/elenchi tenuti da Banca d'Italia) e l'eventuale Intermediario del credito (agente in attività finanziaria o mediatore creditizio iscritto in appositi elenchi tenuti dall'OAM - Organismo Agenti e Mediatori Creditizi).

GARANZIE RICHIESTE

La Cessione del Quinto è accompagnata dalla stipula di due differenti **coperture assicurative: rischio vita e rischio perdita di impiego** (solo nel caso di lavoratori dipendenti).

Queste coperture sono **obbligatorie per legge** (D.P.R. 180/1950) e consentono al Finanziatore il recupero del debito residuo nel caso in cui si manifesti il sinistro.

Il costo delle coperture assicurative può essere a carico del Finanziatore oppure del Consumatore e deve sempre essere ricompreso nel calcolo del TAEG.

Prestitalia, provvede direttamente a sottoscrivere, in qualità di contraente, le polizze assicurative obbligatorie per legge, sostenendone integralmente i relativi costi. Nel caso di perdita di impiego, l'intervento dell'assicurazione determina la surroga del Finanziatore nei diritti di credito del Consumatore. La garanzia per il rischio vita non comporta surroga (salvo casi di dolo del Consumatore considerato il "portatore del rischio"). Per i contenuti tecnici della copertura rischio vita (in particolare le circostanze per le quali la Compagnia si riserva il diritto di agire in regresso verso gli eredi del Consumatore), si invita, prima della sottoscrizione, a leggere i documenti informativi delle Compagnie disponibili presso le Agenzie Prestitalia e sul sito www.prestitalia.it.

Il TFR e ogni altro emolumento o indennità o altra somma continuativa equivalente che dovesse essere liquidata dal Datore di lavoro ovvero corrisposta da qualsiasi altro ente al



quale il Consumatore fosse iscritto per legge di cui ha diritto il Consumatore alla cessazione del rapporto di lavoro, sono vincolati a garanzia della estinzione dell'eventuale residuo debito, a norma del D.P.R. n. 180/1950.

Nel caso di trasferimento del Consumatore ad altro Datore di lavoro, il contratto si estenderà agli emolumenti percepiti dal nuovo Datore di lavoro.

In questi casi, infatti, con la sottoscrizione del contratto, il Consumatore autorizza il proprio Datore di lavoro a conservare il TFR maturato e maturando a garanzia della cessione quinto stipendio.

Nel caso vi sia un debito residuo al momento del collocamento in pensione del Consumatore, il contratto si estenderà agli emolumenti pensionistici corrisposti da qualsiasi ente previdenziale.

Nel caso in cui tali somme non siano sufficienti si procederà ad attivare la copertura assicurativa.

Per i lavoratori di aziende private e municipalizzate che versano contributi previdenziali INPS, in caso di perdita del diritto alla retribuzione si procederà a decurtare/estinguere il debito residuo mediante l'incasso del TFR e/o degli altri emolumenti dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge ed al TFR **non sono richieste garanzie aggiuntive.**

PRIMA DI DECIDERE

Prima di concludere un contratto il Consumatore è tenuto ad informarsi al meglio e leggere con attenzione tutta la documentazione, chiedendo ogni chiarimento necessario al finanziatore, che ha il dovere di fornire adeguata assistenza anche nella fase precedente la sottoscrizione.

A tal fine il Consumatore ha diritto di richiedere, un documento denominato "**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**" (cosiddetto modulo **SECCI**, dall'acronimo inglese di Standard European Consumer Credit Information) che riporta - secondo uno schema standard che consente di confrontare facilmente le diverse offerte - le seguenti informazioni sul finanziamento:

1. Identità e contatti del Finanziatore e dell'eventuale Intermediario del credito

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito:

- Tipo di contratto di credito
- Importo totale del credito (la somma messa a disposizione del Consumatore è il "netto ricavo"),
- Condizioni di prelievo (modalità e tempi con i quali viene erogato il credito),
- Durata del contratto di credito
- Rate e loro ordine di imputazione (la periodicità è mensile, la rata è fissa)
- Importo totale dovuto dal consumatore (capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito)
- Garanzie richieste

3. Costi del credito:

- Tasso Annuo Nominale in breve T.A.N.
- Tasso Annuo Effettivo Globale in breve T.A.E.G. (che **consente** al Consumatore di **confrontare le varie offerte**)

4. Costi connessi:

- Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito
- Costi in caso di ritardo nel pagamento (interessi di mora, costi legati alle azioni giudiziali di recupero attivate)

5. Altri importanti aspetti legali:

- Diritto di recesso (il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla data di conclusione dello stesso)
- Rimborso anticipato (rimborso del credito –totale o parziale- prima della scadenza)
- Consultazione di una banca dati (diritto del Consumatore di sapere se, nel corso dell'istruttoria, il Finanziatore ha consultato una banca dati e di essere informato del risultato di tale consultazione)
- Diritto a ricevere una copia del contratto (prima della conclusione del contratto, il Consumatore può richiedere gratuitamente una copia del contratto di cessione del quinto in modo da poterlo leggere attentamente prima di firmarlo).



ATTENZIONE: la cessione del quinto può rappresentare un impegno economico importante da sostenere nel tempo (fino a 10 anni). Già al momento della richiesta, è essenziale valutare se le proprie entrate sono sufficienti per pagare le rate. Durante il periodo del finanziamento possono infatti accadere eventi imprevedibili che richiedono nuove uscite oppure che fanno diminuire le entrate. Prima di ogni richiesta di finanziamento, bisogna considerare sempre se non ci si stia indebitando troppo scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze anche in funzione dei propri impegni economico finanziari e del proprio stile di vita e consumo quotidiano.

COSTO DEL FINANZIAMENTO

Il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" riporta il dettaglio di tutti i costi connessi al finanziamento richiesto che di norma sono i seguenti:

- Interessi applicati al finanziamento in misura fissa per l'intera durata del finanziamento, a scalare sul debito residuo mensile, secondo un piano di ammortamento a rate costanti c.d. "alla francese" (misurati dal TAN Tasso Annuo Nominale);
- Oneri erariali, addebitati in un'unica soluzione a riduzione dell'importo del credito messo a disposizione del Consumatore.

Il parametro più completo che consente di conoscere il **costo complessivo del finanziamento** è il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Il TAEG sintetizza in un'unica percentuale, espressa su base annua, tutti i costi connessi al finanziamento, nessuno escluso, ed è quindi il miglior parametro per confrontare più offerte di prestito o per valutare la convenienza di un prodotto. Naturalmente, avendo a disposizione più prodotti, quello con il TAEG inferiore è il prestito più conveniente, ovvero quello che garantisce la somma necessaria con costi totali più bassi.

Per confrontare le varie offerte, oltre al TAEG occorre porre particolare attenzione anche all'indennizzo richiesto dal Finanziatore in caso di estinzione anticipata del prestito ed all'entità dei costi non rimborsabili (vedi paragrafo "Estinzione anticipata").



DOCUMENTI RICHIESTI

Una volta individuato il prodotto più adatto alle proprie esigenze, il Consumatore deve provvedere a raccogliere la documentazione richiesta dal Finanziatore per l'istruttoria e la delibera del finanziamento.

In fase di istruttoria infatti il Finanziatore richiede, in caso di lavoratori dipendenti, oltre alla documentazione classica per l'identificazione del Consumatore, un documento specifico denominato **certificato di stipendio**.

Il certificato di stipendio è un vero e proprio prospetto contabile degli emolumenti, prodotto dal datore di lavoro, che contiene informazioni utili al Finanziatore, quali la data di assunzione, il TFR accumulato, la retribuzione lorda e netta; nel caso siano in corso altri finanziamenti con prelievo sulla busta paga, viene riportata l'entità della trattenuta; analogamente vengono segnalati, se presenti, eventuali pignoramenti.

Nel caso di pensionati **la dichiarazione di quota cedibile rilasciata dall'Ente previdenziale** di appartenenza prende il posto del certificato di stipendio, ma assume la stessa valenza per il Finanziatore.

ISTRUTTORIA E PERFEZIONAMENTO

Dopo aver raccolto e presentato la documentazione completa prende avvio il processo di **istruttoria** della pratica.

In caso di **delibera** con esito positivo si procede con la **stipula** del contratto e la successiva **notifica** al datore di lavoro (o all'ente previdenziale). Il datore di lavoro (o l'ente previdenziale) comunica il suo **benestare** a trattenere mensilmente l'importo della Rata indicata sul contratto direttamente dallo stipendio (o pensione) per versarlo al Finanziatore. Al ricevimento del benestare il Finanziatore può procedere con l'**erogazione** del finanziamento.

I tempi di istruttoria e perfezionamento sono variabili in funzione dell'iter amministrativo ed in base al datore di lavoro (o l'ente previdenziale) e non sono pertanto preventivamente determinabili con certezza.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Durante il rapporto contrattuale il Finanziatore fornisce periodicamente al Consumatore, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Consumatore abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto; essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.

Il Consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal Finanziatore, in qualsiasi momento del rapporto, il Piano di ammortamento ossia la tabella che rappresenta in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Consumatore ha diritto di rimborsare il credito, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del contratto. In tal caso, il Consumatore ha diritto a una riduzione del Costo totale del credito nella misura pari agli interessi previsti nel piano di



ammortamento non maturato, e conseguentemente in caso di estinzione anticipata il consumatore pagherà solo gli interessi maturati fino al giorno dell'estinzione.

Non sono oggetto di restituzione i costi trattenuti direttamente in sede di erogazione del finanziamento e che si esauriscono al momento della erogazione stessa (oneri erariali).

In caso di rimborso anticipato il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo calcolato in funzione del debito residuo e del momento di estinzione (1% se l'estinzione avviene in caso di durata residua del contratto superiore ad un anno; 0,5% in caso di durata residua pari o inferiore ad un anno). L'indennizzo non è dovuto in caso di debito residuo pari o inferiore a 10.000 euro.

L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito.

In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.

RINNOVO

Il rinnovo della cessione del quinto (art. 39 DPR 180/50) prevede che possa esserne stipulata una nuova a condizione che il netto ricavo della nuova cessione sia destinato in parte all'estinzione della cessione in corso.

La cessione del quinto può essere rinnovata, anche con altra banca o società finanziaria, a condizione che sia decorso un limite minimo di tempo pari ai 2/5 dell'intera durata del prestito iniziale (così, ad esempio se il prestito ha la durata di 5 anni, non può essere concesso il rinnovo prima di 2 anni) oppure che si stia rinnovando un'operazione di durata pari od inferiore a 60 mesi (contratta per la prima volta) con una di durata pari a 120 mesi.

In caso di estinzione anticipata della precedente cessione, può esserne sottoscritta una nuova solo se sia trascorso almeno un anno dalla data dell'anticipata estinzione.

I motivi principali per cui si procede al rinnovo della cessione sono:

- necessità di liquidità aggiuntiva per far fronte a nuove spese. In questo caso, mantenendo la rata mensile immutata (ad esempio 1/5 dello stipendio/pensione), il debitore ottiene una somma aggiuntiva allungando la durata del finanziamento.
- necessità di una riduzione della quota trattenuta dalla busta paga o dalla pensione. Allungare la durata del piano di ammortamento consente infatti di diminuire l'impatto mensile della rata sullo stipendio/pensione.

RECESSO

Il diritto di recesso è la facoltà di "ripensamento" concessa al Consumatore, ossia la facoltà allo stesso riconosciuta di interrompere il contratto di finanziamento senza penali e senza il consenso del Finanziatore.

Tale facoltà può essere esercitata entro e non oltre 14 giorni dalla conclusione del contratto, inviando al Finanziatore una comunicazione secondo le modalità indicate nel contratto.

Se il finanziamento è già stato erogato si hanno 30 giorni di tempo, dall'invio della comunicazione, per restituire capitale, gli interessi maturati sino al momento della restituzione calcolati secondo quanto previsto dal contratto e gli oneri erariali.



RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale, il Consumatore può presentare **reclamo scritto** al Finanziatore.

Qualora il Consumatore sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dal Finanziatore) potrà, preliminarmente all'esercizio di una azione giudiziale:

1. Rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** (D. Lgs. 385/1993 e s.m.i.). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Consumatore per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) o per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro (solo se il fatto contestato è successivo alla data 01.01.2009). Tale sistema è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
2. Presentare una domanda di mediazione all'**Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia dal Finanziatore che dal Consumatore. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Consumatore. Per sapere come rivolgersi al citato organismo si può consultare il relativo regolamento pubblicato sul sito www.conciliatorebancario.it.

Il Finanziatore e il Consumatore restano liberi, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

È possibile presentare un reclamo scritto a PRESTITALIA alternativamente a mezzo:

- *posta ordinaria: Prestitalia S.p.A. – “Supporto Direzione Generale e Reclami” - Via Stoppani 15, 24121 Bergamo BG;*
- *posta elettronica certificata alla casella mail: reclami.prestitalia@pec.intesasanpaolo.com*
- *posta elettronica ordinaria alla casella mail: reclami@prestitalia.it.*
- *fax al numero: 035.0861699;*

Prestitalia evaderà la richiesta entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Prestitalia si impegna a provvedere alla risoluzione della

Prestitalia S.p.A.

Sede Legale e Direzione Amministrativa: Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo – Sede Operativa: Via Ostiense 131/L – 00154 Roma
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
C. Fisc. e R.I. BG 01464750668
Appartenente al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo con partita IVA 11991500015 – R.E.A. BG n° 413233 - Codice ABI 32334.5
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs 385/93 al n. 60.